



Confrérie du Sabre d'Or

CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE

STATUTO



Confrérie du Sabre d'Or

STATUTO

CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE

I Denominazione

Articolo 1

Con l'approvazione del presente statuto la CONFRERIE DU SABRE D'OR - AMBASSADE SUISSE, fondata a Caslano nel 1993, si costituisce in associazione secondo gli articoli da 60 a 79 del Codice civile svizzero (CCS).

II Scopi dell'associazione

Articolo 2

La Confrérie du Sabre d'Or - Ambassade Suisse rappresenta la Confrérie du Sabre d'Or, associazione senza scopi lucrativi con sede a Senlis (Francia), con il compito di assicurarne in Svizzera lo sviluppo, l'immagine e la notorietà.

L'Associazione riunisce i propri soci all'insegna dell'amicizia, delle tradizioni della buona tavola e della conoscenza della storia, della cultura e delle consuetudini del vino di Champagne.

Essa promuove in particolare l'iniziazione dei propri membri all'arte del "Sabrage".

La Confrérie du Sabre d'Or è un'associazione senza scopi lucrativi. Essa non è in alcun modo legata alla proprietà o al commercio dello Champagne e non può essere ritenuta responsabile in caso di danni a persone o a cose dovuti all'esercizio del sabrage.

III Sede

Articolo 3

La sede ufficiale dell'Associazione è a Lugano (TI), presso l'albergo Lido Seegarten, viale Castagnola 24.

IV Appartenenza

Articolo 4

L'Associazione si compone di membri singoli.

L'Associazione edita un regolamento che stabilisce le procedure e i criteri di ammissione, i doveri dei membri, l'ammontare delle tasse d'ammissione e delle quote annuali.

Articolo 4.1 Membri ordinari

Sono membri ordinari, con il titolo di Chevalier Sabreur o di Maitre Sabreur, coloro i quali sono stati ammessi secondo le procedure previste dai regolamenti dell'associazione.

Il titolo di Chevalier Sabreur o di Maitre Sabreur può essere ottenuto solo durante un Capitolo organizzato dall'Ambasciata o dalla Confrérie du Sabre d'Or.

Articolo 4.2 Membri onorari

Su proposta del Consiglio d'Ambasciata, può essere nominato membro onorario una persona benemerita o il cui contributo all'associazione sia stato significativo.

Articolo 5

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio d'Ambasciata.
La candidatura dovrà essere appoggiata da un padrino, membro della Confrérie du Sabre d'Or.
La decisione sull'ammissione spetta al Consiglio d'Ambasciata, il quale non è tenuto a far conoscere al richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

Articolo 6

Con l'inoltro della domanda di ammissione, i richiedenti si impegnano a osservare gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'Associazione.

Articolo 7 Gradi

L'Associazione edita un regolamento che stabilisce i gradi ai quali possono accedere i membri ordinari, e definisce le procedure e le condizioni per il cambiamento di grado.

Articolo 8 Espulsione

L'espulsione di un membro può essere ordinata nel caso in cui si verifichi ulteriormente che non sono state soddisfatte le condizioni d'ammissione, che il membro non adempie ai suoi obblighi verso l'Associazione o contravviene gravemente agli interessi di questa. La decisione sull'espulsione spetta al Consiglio d'Ambasciata, il quale non è tenuto a farne conoscere i motivi.

Articolo 9 Dimissioni

Le dimissioni vanno comunicate per scritto al Consiglio d'Ambasciata, e possono essere presentate solo per la fine di un anno civile. Il contributo per l'anno in corso deve essere pagato integralmente.

Articolo 10 Radiazioni

I membri che, malgrado due solleciti durante due anni non pagano i contributi, sono considerati dimissionari dall'associazione, vengono sospesi dai loro diritti e doveri e cancellati dall'elenco dei membri.

Articolo 11

Solo i membri ordinari e onorari iscritti nell'elenco dei membri hanno il diritto di far conoscere la loro appartenenza all'Associazione, e in particolare di portare o di esporre le insegne della Confrérie du Sabre d'Or.

V Lingua ufficiale

Articolo 12

Le relazioni e lo scambio di informazioni fra i membri e/o fra gli organi dell'Associazione, avvengono in francese, in italiano o in tedesco, indipendentemente dal domicilio del membro o dalla sede dell'organo dell'Associazione.

Articolo 13

La lingua ufficiale dell'Associazione è il Francese.
Per informazioni scritte o per documenti importanti, il Consiglio d'Ambasciata può predisporre le relative traduzioni secondo le necessità.

VI Organi

Articolo 14

L'organizzazione dell'Associazione è conforme ai regolamenti della Confrérie du Sabre d'Or, e in particolare al Regolamento dell'Ambasciatore, il quale stabilisce i diritti e i doveri reciproci fra le Ambasciate e il Gran Consiglio (Grand Conseil) della Confrérie du Sabre d'Or con sede a Senlis (Francia).

L'Ambasciata rappresenta la Confrérie du Sabre d'Or nella nazione in cui è stata costituita.
Essa agisce in nome e in luogo del Gran Consiglio, informandolo permanentemente sull'insieme della sua attività.

Articolo 15

Gli organi dell'Ambasciata Svizzera della Confrérie du Sabre d'Or sono:

- L'Assemblea generale
- Il Consiglio d'Ambasciata
- L'Ambasciatore
- Il Conestabilato

Articolo 16 L' Assemblea generale

Articolo 16.1

L'assemblea generale è costituita da tutti i membri iscritti che sono in regola con il pagamento dei contributi sociali.

Articolo 16.2

L'assemblea generale viene convocata dal Consiglio d'Ambasciata almeno una volta all'anno. L'ordine del giorno viene notificato a tutti i membri con almeno 30 giorni di preavviso.

Articolo 16.3

L'assemblea potrà essere convocata straordinariamente su richiesta di almeno un terzo dei membri iscritti.

Articolo 16.4

L'assemblea generale decide sulle questioni che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Associazione.

In particolare, l'assemblea generale nomina i membri del Consiglio d'Ambasciata e i due revisori dei conti, approva i conti d'esercizio e decide a maggioranza sulle proposte del Consiglio d'Ambasciata e dei membri.

Articolo 16.5

L'assemblea generale non può prendere decisioni riguardanti il funzionamento dell'Ambasciata, contrarie ai regolamenti e alle carte della Confrérie du Sabre d'Or.

Articolo 16.6

Tutti i membri hanno uguale diritto di voto nell'assemblea generale.

Articolo 17 Il Consiglio d'Ambasciata

Articolo 17.1

Il Consiglio d'Ambasciata è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Esso attua le misure più opportune per il buon funzionamento e per lo sviluppo dell'Associazione medesima, provvede al buon andamento dell'attività sociale, vigila sul corretto perseguimento dello scopo dell'Associazione e sull'oculata organizzazione del suo patrimonio.

Articolo 17.2

I membri del Consiglio d'Ambasciata sono eletti ogni 4 anni. Essi sono sempre rieleggibili.

Le candidature vanno sottoposte almeno 15 giorni prima dell'assemblea all'Ambasciatore in carica, il quale decide sulla loro ammissibilità.

Articolo 17.3

Il Consiglio d'Ambasciata è presieduto dall'Ambasciatore.

Esso si compone del Segretario generale, del Tesoriere e da 1 a 5 membri complementari.

Ha la facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

In caso di parità, decide l'Ambasciatore.

Articolo 17.4

Il Consiglio d'Ambasciata non può prendere decisioni riguardanti il funzionamento dell'Ambasciata, contrarie ai regolamenti e alle carte della Confrérie du Sabre d'Or.

Articolo 18 L'Ambasciatore

Articolo 18.1

L'Ambasciatore rappresenta la Confrérie du Sabre d'Or nel Paese in cui l'Ambasciata è stata costituita

Egli è nominato dal Gran Consiglio della Confrérie du Sabre d'Or. Le insegne della sua carica gli sono rimesse dal Gran Maestro (Grand Maître) nel corso di un'apposita cerimonia.

Articolo 18.2

L'Ambasciatore è nominato per assicurare lo sviluppo, l'immagine e la notorietà della Confrérie du Sabre d'Or.

Egli si preoccupa di mantenere le migliori relazioni fra il Gran Consiglio e i membri della Confrérie del suo territorio, e vigila sulla corretta applicazione dei regolamenti dell'Associazione.

Articolo 18.3

Nello svolgimento dei propri poteri e doveri, l'Ambasciatore prende le sue decisioni in accordo con il Consiglio d'Ambasciata.

La nomina, le dimissioni, la revoca o la sostituzione dell'Ambasciatore sono proposte dal Consiglio d'Ambasciata e devono imperativamente essere ratificate dal Gran Consiglio della Confrérie du Sabre d'Or.

Articolo 18.4

L'associazione edita un regolamento sui diritti, gli obblighi e le prerogative dell'Ambasciatore.

Articolo 19 Il Conestabilato

Articolo 19.1 Il Conestabile

In Svizzera, il Conestabile rappresenta l'Ambasciata della Confrérie du Sabre d'Or nell'ambito del territorio di propria competenza. Il Conestabile è nominato dal Consiglio d'Ambasciata. Le insegne della sua carica gli sono rimesse dall'Ambasciatore.

Articolo 19.2

Nel territorio di sua competenza, il Conestabile esercita funzioni simili a quelle dell'Ambasciatore. In particolare, può selezionare i "Caveaux de Sabrage" e proporre le candidature dei nuovi membri e i cambiamenti di grado.

Articolo 19.3 Il Consiglio di Conestabilato

Il Conestabile può costituire un Consiglio, denominato Consiglio di Conestabilato.

Il Consiglio di Conestabilato può svolgere attività autonome, sotto controllo dell'Associazione rappresentata dal Consiglio d'Ambasciata.

La sua organizzazione si uniforma a quella del Consiglio d'Ambasciata.

Articolo 19.4

L'Associazione edita un regolamento sulle prerogative e le attività dei Conestabili.

VII Finanze

Articolo 20

La responsabilità finanziaria dell'Associazione è limitata al suo patrimonio.

Articolo 21

I membri ordinari pagano i contributi all'Associazione.

Il contributo è differenziato per i membri Chevaliers Sabreurs e Maitres Sabreurs.

I nuovi membri sono esentati dal pagamento del contributo per l'anno della loro ammissione.

Articolo 22

I nuovi membri ordinari devono pagare una tassa di ammissione.

La tassa di ammissione è differenziata per i membri Chevaliers Sabreurs e Maitres Sabreurs.

I cambiamenti di grado sono soggetti a una tassa, differenziata a seconda del grado.

Articolo 23

L'ammontare dei contributi dei membri, delle tasse di ammissione e di cambiamento di grado sono stabiliti dal Consiglio d'Ambasciata all'inizio di ogni anno.

Articolo 24

All'Associazione possono essere conferiti anche doni, legati, sovvenzioni nonché utili derivanti dalle manifestazioni promosse dall'Associazione stessa.

Articolo 25

Il Consiglio d'Ambasciata stabilisce i criteri per la tenuta dei conti e per l'allestimento del preventivo e del consuntivo.

I conti vengono chiusi alla fine di ogni anno e vengono sottoposti per approvazione all'assemblea generale. I membri possono prenderne visione presso la sede dell'Associazione.

VIII Revisione degli statuti e scioglimento dell'Associazione**Articolo 26**

Le deliberazioni sulle modifiche degli statuti e sullo scioglimento dell'Associazione richiedono la maggioranza di due terzi dei voti dell'Assemblea generale.

Articolo 27

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale delibera sulla procedura di liquidazione e sull'impiego dei beni dell'Associazione.

VIX Altre disposizioni**Articolo 28**

I membri facenti parte dell'Associazione al momento dell'entrata in vigore del presente statuto conservano la loro qualità di membri, il loro titolo, il loro grado e la loro carica.

Articolo 29

Il Cerimoniale, le insegne e gli attributi dell'Ambasciata restano in ogni tempo proprietà della Confrérie du Sabre d'Or. Nessuno può editare o stampare, vendere o far fabbricare un oggetto avente un rapporto con la Confrérie du Sabre d'Or senza un accordo scritto dell'Associazione.

Articolo 30

Per altre disposizioni valgono gli articoli da 60 a 79 del Codice civile svizzero (CCS).

Approvato dall'Assemblea generale straordinaria a Lugano l'11 settembre 2010.

L'Ambasciatore:

Il Segretario Generale:

Claudio Morandi

Gabriele Beltrami